

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

102 / 2021 del 25/03/2021

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" CON CASA DI CURA CITTÀ DI PAVIA E ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO, GRUPPO SAN DONATO EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933 - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" CON CASA DI CURA CITTÀ DI PAVIA E ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO, GRUPPO SAN DONATO EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 D.G.R. N. X/2933 - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 160/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- AREU è un'Agenzia Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente alle Aziende e agli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che "In caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di

Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere ..." e si sottolinea che la descritta modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di rapporto convenzionale con AREU;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 221 del 19.06.2020, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933 che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ai sensi delle citate D.G.R. n. VIII/9014/2009 e della D.G.R. n. X/2933 di provvedere alla predisposizione di un nuovo testo di accordo quadro, in via pattizia, con le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato;

PRESO ATTO, quanto sopra premesso, che in ossequio alle D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 e D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato hanno inoltrato idonee istanze per stipulare una convenzione triennale per ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria sede all'ASST più vicina o altra idonea struttura sanitaria di ricovero e cura, dotata di competenze sanitarie e specialistiche non presenti presso le Strutture stesse, prot. AREU n. 2883 del 25.02.2021;

DATO ATTO la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Istituto di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la

responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia. E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall' Istituto di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 28.02.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.03.2021, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti dell'Istituto, nelle more del perfezionamento dell'accordo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato riconoscono ad AREU il rimborso dei costi sostenuti per tutti le prestazioni di trasporto e assistenza erogate, in base ai valori medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio di emergenza urgenza extraospedaliera, e così definiti:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
- per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;

Gli Istituto di cura riconoscono sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato, con sede in Pavia (PV), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST Pavia, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze

mediche specialistiche non presenti presso le Case di Cura;

2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 28.02.2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.03.2021 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso le Strutture, nelle more del perfezionamento dell'accordo e con esclusione del tacito rinnovo. Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Istituto di Cura, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia. E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto di Cura;
 - decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Istituto di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2021 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB, le Strutture Città di Pavia e Istituto Clinico Beato Matteo, Gruppo San Donato riconoscono ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
- per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;

Gli Istituti di cura riconoscono sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente;

7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	Autorizzazione CDC _____ - Agenzia delle Entrate n.
	TRA	(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
	sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore,	
	nella sua qualità di Direttore Generale	
	E	
	L'Istituto di Cura Città di Pavia di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano SpA (di	
	seguito per brevità Istituto di Cura), con sede in Via Parco Vecchio 27,	
	27100 Pavia, C.F./P.IVA 00182770180 in atto rappresentata dall' ing.	
	Marco Centenari quale legale rappresentante.	
	PREMESSO CHE	
	• che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo	
	prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti	
	letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto	
	Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere	
	formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS,	
	DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di	
	eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di	
	tale requisito è coordinata da AREU;	
	• la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al	
	miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;	
	• la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di	
	Pagina 1 di 7	

Copia informatica per consultazione

Pagina 8 di 14

	Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di	
	soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT)	
	di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari	
	urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	• l'Istituto di Cura, nella persona del suo legale rappresentante, ha	
	espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari	
	urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;	
	• l'Istituto di Cura non è dotato di Pronto Soccorso, ma dispone di un	
	servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24	
	ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della	
	struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei	
	pazienti dall'Istituto di Cura alla struttura ospedaliera; l'Istituto di Cura	
	inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'ASST di	
	Pavia già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in	
	regime di Pronto Soccorso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
		Pagina 2 di 7

	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Pavia o altra	
	struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
	parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'Istituto di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario dell'Istituto di Cura, che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Pavia.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto di Cura	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
	assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere	
	inferiore a quello assicurato dall' Istituto di Cura al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della	
	propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale	
	impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto	
	sanitario, l'Istituto di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di	
		Pagina 3 di 7

	soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene	
	messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso nel territorio.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'Istituto di	
	Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott.	
	Gabriele Abbate di cui ai recapiti telefonici 0382.433689 e, quale	
	referente sanitario, il Dott. Donato Sigurtà di cui ai recapiti telefonici	
	0382.433689.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB)	
	l'Istituto di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto	
	il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), l'Istituto di Cura	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
	effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	L'Istituto di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal	
	MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente.	
	L'Istituto di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi	
	precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
	emessa da AREU. A tal fine, si riporta di la pec relativa alla fattura	
	elettronica fatturazioneeelettronica.icpv@pec.grupposandonato.it.	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
		Pagina 4 di 7

	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 2024, fatti salvi gli eventuali intercorsi	
	rapporti a far data dal 1 marzo 2021 per evitare di interrompere un servizio	
	essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo	
	dipendenti presso l'Istituto di Cura nelle more del perfezionamento della	
	convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto	
	di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'Istituto di	
	Cura.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga	
	del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono	
	procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,	
	mediante l'indirizzo PEC.	
		Pagina 5 di 7

	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte dell'Istituto di Cura, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS	
	di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri	
	diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri similiari per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'Istituto di Cura.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e	
	Codice di comportamento o similari (se adottati visibili e consultabili sui	
	rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante	
	delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai	
	fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
		Pagina 6 di 7
Copia informatica per consultazione		Pagina 13 di 14

